

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA  
PROVINCIA DI CHIETI

AREA AMMINISTRATIVA  
Avv. CELESTINA LABBADIA

**DETERMINAZIONE in data 07-06-2021**

**n°80**

Oggetto: **AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER LA REDAZIONE DI UN PARERE LEGALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z083201A00**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune al n° d'ord. **377** dal **10-06-2021**, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e dell'art. 14, comma 3, del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi.

Torrevicchia Teatina, li **10-06-2021**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
F.to Avv. CELESTINA LABBADIA

VISTO in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Torrevicchia Teatina, li 07-06-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
F.to Dott. Fernando De Mattheis

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

ATTESTA

che la presente determinazione diventa esecutiva:

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

ai sensi dell'art. 14, comma 3, del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, fin dal momento della sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio.

Torrevicchia Teatina, li **07-06-2021**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
F.to Avv. CELESTINA LABBADIA

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA  
PROVINCIA DI CHIETI

AREA AMMINISTRATIVA

**DETERMINAZIONE in data 07-06-2021**

**n°80**

Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA: Avv. CELESTINA LABBADIA

Oggetto: **AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER LA REDAZIONE DI UN PARERE LEGALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z083201A00**

\*\*\*\*\*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

La sottoscritta Avv. Celestina Labbadia, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Torrevecchia Teatina sulla base del Decreto Sindacale n.1 del 16.07.2020, ai sensi degli art.107 e 109, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**PREMESSO** che:

- a seguito di denuncia-segnalazione l'Ufficio di Polizia Municipale ha eseguito accertamenti finalizzati alla verifica di una Licenza Edilizia rilasciata dal Sindaco *pro tempore* di questo Comune;
- dalla relazione tecnica rilasciata dall'ausiliario di p.g. depositata in data 07.01.2021 che s'intende integralmente richiamata e ritrascritta nel presente provvedimento, è risultato che la summenzionata Licenza Edilizia era stata *illo tempore* rilasciata a persona priva dei requisiti soggettivi richiesti dalle norme urbanistiche ed edilizie per le costruzioni in zona agricola;
- Il Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, con nota prot. n. 4376 del 13-05-2021, ha richiesto un parere al Segretario comunale in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'annullamento in autotutela dell'atto amministrativo, tenuto conto del bilanciamento dell'interesse della P.A. al ripristino della legalità violata e quello dell'affidamento del privato acquirente dell'immobile successivamente alla effettiva costruzione di quest'ultimo;

**DATO ATTO** che, al fine di prevenire un contenzioso tra le parti, assicurando nel contempo la correttezza dell'azione amministrativa, si rende opportuno acquisire un parere legale;

**CONSIDERATO** che tale valutazione richiede una conoscenza specialistica sia legislativa che giurisprudenziale tanto in materia amministrativa che in quella urbanistica, si rende opportuno integrare il parere reso dal Segretario comunale con nota prot. n. 4757 del 25-05-2021 procedendo all'affidamento di un incarico di consulenza ad un professionista esterno, non disponendo il Comune

all'interno della sua struttura organizzativa delle professionalità richieste per lo svolgimento dell'incarico;

- **PRECISATO** che:

- l'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recante "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi", esclude dall'applicazione delle disposizioni del Codice i servizi aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente, da parte di un avvocato, in un procedimento giurisdizionale ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii. ed inoltre la consulenza legale, anche nel caso in cui vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che

la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato;

- il citato art. 17 va coordinato con l'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale ribadisce che i contratti pubblici, anche esclusi dall'applicazione del Codice, devono rispettare i principi generali di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità;

- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto di incarichi legali sotto la soglia di € 40.000,00 purché adeguatamente motivato ai sensi del l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**RILEVATO** che sussistono ragioni di particolare urgenza nell'affidamento, legate ai termini previsti per l'esercizio del potere di autotutela le quali non consentono l'esperimento di una indagine di mercato.

**VISTO** il preventivo di spesa del 03-06-2021 (prot. n. 5089 del 04.06.2021) rimesso dall'Avv. Umberto Di Primio, del Foro di Chieti, per un compenso di € 918,40 oltre spese generali al 15%, cassa previdenziale forense (4%) iva (22%) per un netto a pagare di € 1.128,83, dedotta ritenuta d'acconto del 20% su un importo totale di € 1.340,06;

**VALUTATO** il rispetto della congruità e dell'equità del compenso in relazione ai parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37, nonché la particolare convenienza per l'Ente essendo il compenso richiesto scontato del 20% rispetto al minimo tabellare previsto dalle soglie ministeriali vigenti per l'assistenza legale stragiudiziale su affari di bassa complessità e di valore indeterminabile;

**DATO ATTO** che è stato richiesto all'ANAC, per il presente affidamento, il seguente codice CIG **Z083201A00**;

**VISTO** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/Z al D. Lgs. n. 118/2011 (par 5.2 lett. g)) nel quale si dispone che "gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il Contratto è firmato, in deroga al principio della Competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa";

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;

**VISTI:**

- l'art. 26 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi;

- il Bilancio di previsione 2021/2023;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio, tenuto conto, peraltro, che trattasi di mera esecuzione regolamentare

**ACCERTATA** la propria competenza;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

#### **DETERMINA**

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare all'Avv. Umberto Di Primio, c.f. DPRMRT68T01H320T, P.IVA 01961910690, con studio legale in Chieti alla via Spaventa, 29, l'incarico di consulenza finalizzato alla redazione di un parere legale in ordine alla questione in ordine alla eventuale sussistenza dei presupposti per l'annullamento in autotutela della Licenza Edilizia rilasciata dal Sindaco di questo Comune, nei termini meglio precisati nelle premesse del presente provvedimento e negli atti in esso richiamati;
3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. n. 267/2000 la somma di Euro 1.340,06 a favore dell'Avv. Umberto Di Primio, come sopra generalizzato per spese e competenze legali sul capitolo di spesa n.138.
4. di imputare la spesa complessiva di Euro 1.340,06 in relazione alla esigibilità della obbligazione, sull'esercizio finanziario 2021;
5. di provvedere alle pubblicazioni di cui al d.lgs. 33/2013;
6. di attestare, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento e del titolare dell'Ufficio, tenuto conto, peraltro, che trattasi di mera esecuzione regolamentare.
7. di dare atto che la presente determinazione:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - va pubblicata entro cinque giorni sull'albo pretorio on line dell'Ente, ex art.32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 43 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

F.to Avv. Celestina Labbadia